



## OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATO

**Dal 15 ottobre prossimo fino al 31 dicembre 2021** entra in vigore l'obbligo generalizzato della certificazione verde o green pass nei luoghi di lavoro che pone una serie di nuovi adempimenti a carico del mondo delle imprese.

Con le argomentazioni che seguono **abbiamo cercato di semplificare il più possibile i nuovi obblighi normativi che, come spesso avviene, sono tutt'altro che chiari**, motivo per il quale non è da escludere che il Governo fornisca nei prossimi giorni nuovi chiarimenti ed indicazioni su alcuni punti controversi, che provvederemo a comunicare.

### 1) LE CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI

La norma, e precisamente l'articolo 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, dispone che "a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato" è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde (green pass) per accedere al luogo di lavoro. L'obbligo è esteso a **tutti i soggetti che svolgono**, a qualsiasi titolo, **la propria attività lavorativa o** di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Si tratta di una definizione estremamente generica, che comprende ogni lavoratore a prescindere dalla qualifica, mansione e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

**Pertanto, l'obbligo di esibire il green pass riguarda indubbiamente tutte le persone che hanno una presenza organica sul luogo di lavoro, quali i titolari, i soci e/o amministratori di società che prestano l'attività lavorativa, i familiari collaboratori, i lavoratori subordinati, i lavoratori interinali, i terzisti ed i professionisti che operano in azienda in forza di contratti di lavoro esterno, comunque con frequenza e stabilità.**

**Compatibilmente con l'organizzazione aziendale**, l'obbligo di esibire il green pass riguarda anche **coloro che accedono ai luoghi di lavoro in modo occasionale ed estemporaneo**, quali ad esempio agenti di commercio, fornitori, fattorini, manutentori e amministratori che non svolgono attività lavorativa in azienda, etc.

**Restano ovviamente esclusi dalla verifica del green pass i clienti** che accedono alle aree aziendali per fruire di un servizio, fatta eccezione per coloro che accedono ad alcune attività, tra le quali ricordiamo a titolo indicativo e non esaustivo la ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso, sale gioco, discoteche, palestre, piscine, centri benessere e centri termali.



## 2) COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

Il green pass si ottiene con la vaccinazione, con risultato di esito negativo di tampone antigenico o molecolare (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dal prelievo), guarigione da covid-19. Il possesso e l'esibizione del green pass sono, dunque, requisiti indispensabili per accedere ai luoghi di lavoro e prestare l'attività lavorativa (da non confondere con l'obbligo vaccinale, ad oggi non generalizzato).

**Sono esonerati dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass tutti coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.**

## 3) CHI ESEGUE LE VERIFICHE

I datori di lavoro sono chiamati ad effettuare le verifiche del green pass, fermo restando che a fronte di situazioni aziendali articolate sotto il profilo organizzativo o in presenza di un numero consistente di lavoratori, questa funzione può essere delegata ad una o più terze persone, in genere dipendenti. In questo ultimo caso, al fine di ottimizzare la fase della verifica ed evitare ogni sorta di incomprensione tra verificatore e soggetti verificati, è consigliabile che il datore di lavoro renda edotti tutti i lavoratori del nominativo della persona o delle persone delegate ad effettuare le verifiche, possibilmente con una nota scritta interna della quale riportiamo comunque un facsimile.

## 4) CON QUALI STRUMENTI VENGONO EFFETTUATE LE VERIFICHE

Le verifiche del green pass vengono effettuate dal datore di lavoro o soggetto all'uopo delegato mediante l'utilizzo dell'App "VerificaC19" installata su dispositivo mobile (quale telefono o tablet). Questa applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione verde senza rendere visibili le informazioni che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore, a tutela del diritto alla privacy delle persone sottoposte alla verifica.

Un recente DPCM ha introdotto ulteriori modalità per le verifiche del green pass di cui daremo prossimamente notizia.



## 5) MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE

La norma dispone che il datore di lavoro definisca entro il 15 ottobre 2021 le modalità con le quali devono avvenire le verifiche dei green pass dei lavoratori.

**Tali modalità organizzative non devono necessariamente essere riportate in un documento scritto** anche se riteniamo consigliabile che questo avvenga per le realtà aziendali più strutturate per dimensioni ed assetto organizzativo (vedi facsimile).

In tale caso, pare opportuno che le modalità organizzative contemplino: a) i soggetti sottoposti alla verifica del green pass (vedi punto 1); b) gli strumenti con i quali vengono eseguite le verifiche (vedi punto 4); c) le modalità delle verifiche, tenendo conto che le stesse debbano essere effettuate “ove possibile” al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ed anche “a campione”, quindi senza interessare giornalmente tutti i lavoratori, ma solo una parte di essi; d) la persona (se diversa dal datore di lavoro) che procede all’accertamento delle violazioni nel caso in cui il lavoratore pretenda di accedere al luogo di lavoro pur essendo sfornito di green pass o rifiutandosi di esibirlo e le modalità di comunicazione della violazione (ad esempio tramite mail) al Prefetto.

**Per le aziende che effettuano verifiche a campione può essere predisposto un elenco riservato delle verifiche giornaliere (vedi modello allegato).**

## 6) VERIFICA PREVENTIVA

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori non in possesso del green pass sono tenuti a renderne comunicazione al datore di lavoro con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

## 7) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Al fine di tutelare la privacy ed i diritti personali del lavoratore non fornito di green pass, le procedure di verifica e gli accertamenti di eventuali violazioni dovranno essere gestite dal datore di lavoro o da altro soggetto eventualmente delegato con la massima riservatezza o comunque con modalità idonee ad evitare che determinate situazioni personali diventino di dominio pubblico nell’ambiente di lavoro.



## 8) CONSEGUENZE PER I LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS

**I lavoratori che si assentano dal lavoro ed i lavoratori ai quali non viene concesso l'accesso o vengono allontanati dal luogo di lavoro perché privi di green pass, sono considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione né altro compenso** o emolumento e non possono in alcun modo essere adibiti a modalità di lavoro agile (smart working).

Detti lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non sono soggetti a conseguenze disciplinari.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina che consente al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass. Infatti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

## 9) ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Risulta evidente che il possesso del green pass da parte del lavoratore e la sua verifica devono essere accompagnati dall'applicazione sul luogo di lavoro delle misure precauzionali per contrastare la diffusione della pandemia covid-19 contenute nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali del 6 aprile 2021 (quali le informazioni e il controllo della temperatura dei lavoratori al momento dell'ingresso in azienda, la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ecc.). Il datore di lavoro dovrà quindi mantenere la massima attenzione verso questi protocolli per una efficace gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

## 10) SANZIONI

Per il lavoratore: sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 1.500 in caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere e esibire, su richiesta, il green pass. La sanzione è raddoppiata in caso di reiterata violazione.

Per il datore di lavoro: sanzione pecuniaria da euro 400 ad euro 1.000 in caso di violazione dell'obbligo di verifica del green pass del lavoratore o di mancata adozione delle misure organizzative nei termini previsti. La sanzione è raddoppiata in caso di reiterata violazione.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

Sondrio, 13 ottobre 2021